

PATRIMONIO E TRUST

Il trust e la certificazione antimafia che non c'è

di Sergio Pellegrino

Il trust può essere utilizzato come strumento per consentire all'impresa di continuare a operare sul mercato, "sottraendo" la proprietà della società a quei soggetti sospettati di contiguità con la criminalità organizzata e facendo sì che possa così ottenere il certificato antimafia negato dal Prefetto per sospette infiltrazioni mafiose.

Un utilizzo “alternativo” del, non semplice però come vedremo da attuare all’atto pratico, è quello legato alle società che non possono partecipare ad appalti pubblici in quanto non rispettano la disciplina sulla

La disciplina in questione è finalizzata ad evitare che società a rischio di **“contiguità con la criminalità organizzata”** abbiano la possibilità di aggiudicarsi appalti pubblici ottenendo ingenti risorse economiche.

Si tratta di una **misura a carattere preventivo** e quindi l'**interdittiva prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali** nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione e si fonda sugli **accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati poi dal Prefetto**.

A livello normativo non sono ben definiti i criteri che fanno scattare l'**indizio di pericolosità** che legittima il Prefetto ad intervenire, ma dal punto di vista giurisprudenziale sono stati individuati **alcuni elementi** che devono essere presi in considerazione.

Innanzitutto la sussistenza di **rapporti di parentela** con soggetti malavitosi, il **conto** in cui l'impresa opera, l'esistenza di **legami commerciali** con imprese considerate vicine alla criminalità organizzata, la presenza di **dipendenti** considerati appartenenti ad organizzazioni criminali.

Un elemento indiziario previsto a livello normativo riguarda invece l'**eventuale modifica della compagine societaria o dell'organo amministrativo**, che potrebbe essere proprio finalizzata ad eludere la problematica dell'acquisizione del certificato antimafia.

E proprio in quest'ottica si inserisce l'ipotesi dell'**inserimento in trust di partecipazioni in società a rischio** dal punto di vista della possibile infiltrazione mafiosa: questo per consentire all'impresa di continuare a operare sul mercato, ottenendo quel certificato antimafia che il Prefetto non concede fino a quando l'impresa rimane con gli assetti proprietari "sospetti" (o con nuovi assetti, ma non ritenuti "effettivi").

Il tema è stato affrontato dal Consiglio di Stato nella nota **sentenza n. 1386 del 7 marzo 2013**, i cui tratti salienti è opportuno ripercorrere per comprendere se e quali siano le **effettive possibilità** di utilizzo del *trust* in questo contesto.

Il *trust* era stato istituito dai disponenti, come si evince dall'atto istitutivo, collocandovi le partecipazioni detenute in una società "*al fine di salvaguardare l'avviamento della società e i posti di lavoro dei suoi dipendenti*" affidandole alla gestione del trustee "*che le gestisca in piena autonomia e prevenga il ripetersi di circostanze che possano far sospettare l'esistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose*" e che poi, al termine della durata del *trust*, destini le partecipazioni o il ricavato derivante dalla loro vendita ai discendenti dei disponenti.

Così facendo, il *trust* è divenuto **socio unico** della società a rischio di infiltrazione mafiosa e l'amministrazione della stessa è stata affidata ad un **nuovo amministratore**.

Tutte le figure coinvolte - trustee, guardiano e amministratore della società - sono state ritenute idonee; ciononostante il Comune di Gioia Tauro ha comunque **risolto il contratto d'appalto** che era stato in precedenza stipulato sulla base dell'informativa prefettizia e la giustizia amministrativa, dal Tar al Consiglio di Stato, hanno ritenuto di avallare questo tipo di decisione.

Non per l'inadeguatezza del trust come istituto - "... è indubbio, in astratto, che l'atto istitutivo del trust Tricalò, socio unico della Fravesa, non presterebbe in sé il fianco al pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata, venendosi a determinare un distacco della nuova compagine sociale da quella vecchia, anche considerata la qualità dei soggetti individuati come trustee e come guardiani, conformemente a quanto riconosciuto anche dai Carabinieri di Reggio delegati dal Prefetto per i nuovi accertamenti" -, ma semplicemente perché nella società rimanevano degli elementi che potevano far supporre che **il rischio di infiltrazione mafiosa permanesse**. In particolare si trattava della presenza, come dipendenti, di **due figli** dei disponenti e il fatto che la società partecipava a consorzi il cui amministratore era uno dei precedenti soci della società stessa (già interessato del primo provvedimento prefettizio).

Il *trust* può quindi essere **utilizzato validamente per "isolare" la società** considerata "a rischio", ma, alla luce della **grande discrezionalità** lasciata dalla normativa a prefetti e giudici, finalizzata a contrastare nel modo più efficace una minaccia così importante, **la strada non è certo semplice** ed è probabile che comunque vi sia una naturale "diffidenza" verso una soluzione di questo tipo.

Per confidare nella possibilità di ottenere il risultato sperato, e cioè consentire alla società di

ottenere (o mantenere) gli appalti pubblici, è necessario, non solo che vengano **scelti professionisti al di sopra di ogni “sospetto”** (e che siano disponibili ad assumere un incarico così delicato), ma anche che nella società vengano rimossi **tutti gli elementi esistenti di criticità**: cosa naturalmente non semplice e la cui effettiva realizzazione può essere valutata soltanto *ex post*, sulla base della valutazione di Prefetto e giustizia amministrativa, tenendo conto di quella che la stessa sentenza ci ricorda essere la **“logica indiziaria richiesta per l'informativa antimafia”**.



hbspt.cta.load(393901, 'b3bdf009-c8ed-44b7-8f91-62d3d107b43b', {});